SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

94A2797

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 1994, n. **254.**

Regolamento recante norme sulle semplificazioni per l'entrata delle merci nel territorio doganale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento e controllo;

Ritenuto di dare attuazione all'art. 23 del suddetto decreto legislativo n. 374 del 1990, prevedendo semplificazioni per l'entrata delle merci nel territorio nazionale;

Ritenuta altresì la necessità di stabilire le condizioni e le modalità per la prestazione delle cauzioni a garanzia dei diritti che si rendessero eventualmente esigibili;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 2246 del 22 ottobre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Semplificazione all'arrivo delle merci

1. Le merci estere soggette a formalità doganali in entrata nel territorio doganale dello Stato possono essere inoltrate all'ufficio doganale della località di destinazione, o ad uno dei centri di raccolta di cui all'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero ad uno dei soggetti autorizzati alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, sulla base del documento di trasporto internazionale di scorta, senza che occorra espletare gli adempimenti e le formalità connessi con la destinazione doganale di transito o di spedizione da una dogana all'altra, comprese le formalità di confine e quelle inerenti al riscontro di cui all'art. 21 del predetto testo unico.

2. La dogana di entrata è tenuta ad effettuare il controllo della merce nelle ipotesi previste dall'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, oltre che in caso di fondato sospetto di abusi o di irregolarità.

Art. 2.

Condizioni e modalità per la prestazione della garanzia

1. I vettori internazionali che intendono fruire della semplificazione di cui all'articolo precedente devono essere a ciò autorizzati dalla direzione della circoscrizione doganale dalla quale dipende l'ufficio doganale di entrata delle merci e devono costituire, presso la ricevitoria della dogana territorialmente competente in relazione alla loro sede legale, apposita garanzia in una delle forme previste dall'art. 87 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, a copertura dei diritti doganali gravanti sulle spedizioni da effettuare.

2. La garanzia di cui al precedente comma ha carattere globale ed è prestata per il periodo di un anno. È utilizzabile senza imputazioni a debito né riaccrediti sino alla data di scadenza e non può essere svincolata fino a quando non abbiano avuto regolare esito le operazioni doganali compiute a fronte della medesima. Il suo importo è commisurato:

- ai due dodicesimi del volume dei trasporti effettuati nei dodici mesi precedenti dall'operatore richiedente, o, nel caso che l'operatore abbia svolto l'attività per un periodo inferiore, che comunque non può essere inferiore ai sei mesi, ai due dodicesimi di tale periodo rapportato ad anno;

alla tassazione più elevata riferita alla merceologia più ricorrentemente oggetto del trasporto nel periodo considerato;

- al sessanta per cento dei diritti doganali come sopra calcolati.

3. Sono esonerati dall'obbligo di prestare garanzia le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le ditte di notoria solvibilità individuate ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale; le ditte riconosciute solvibili nei limiti di un ammontare inferiore all'importo determinato a termine del comma 2 debbono prestare garanzia per la differenza.

4. Agli operatori ammessi alla semplificazione di cui al precedente articolo viene rilasciato, anche in più esemplari, un certificato attestante l'avvenuta costituzione della garanzia, e l'esonero concesso ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Il certificato contiene, inoltre, l'indicazione della data di scadenza della garanzia e deve essere restituito, alla sua scadenza, alla ricevitoria che lo ha rilasciato.

Art. 3.

Procedura di inoltro delle merci ed adempimenti a destino

1. Le merci devono essere inoltrate racchiuse in contenitori adibiti al traffico internazionale o in altri contenitori, in veicoli o in loro comparti debitamente suggellati. Tale suggellamento può anche essere effettuato con sistemi propri dell'operatore beneficiario, previamente consentiti dalla competente direzione della circoscrizione doganale.

2. Le merci devono essere scortate dal documento di trasporto internazionale nel quale devono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) gli estremi di identificazione del proprietario delle merci e, se diverso, anche del titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1;

b) l'ufficio doganale di destinazione, ovvero il centro di raccolta di cui all'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ovvero il luogo di arrivo delle merci destinate ai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 374 del 1990;

c) gli estremi del certificato di garanzia;

d) la designazione delle merci con i dati concernenti la qualità, la quantità, il valore e l'origine delle merci stesse.

3. Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere rilevate anche dai documenti commerciali che accompagnano le spedizioni ovvero contenute in un'apposita dichiarazione dell'operatore da allegare al documento di trasporto internazionale.

4. I documenti di trasporto vanno allibrati presso l'ufficio doganale d'entrata su serie speciali del prescritto registro doganale e sono validi come bollette di spedizione da una dogana all'altra.

5. Un esemplare dei predetti documenti è allegato al registro di allibramento sopra indicato, mentre l'altro scorta la merce fino alla località di destinazione, svolgendo anche la funzione di bolletta di accompagnamento per merci viaggianti di cui all'art. 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 627.

6. L'ufficio doganale di destinazione, accertato il regolare esito delle operazioni doganali compiute a fronte del documento di trasporto internazionale, rilascia, anche in forma cumulativa per più documenti e con procedure informatizzate, il certificato di scarico di cui all'art. 145, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Art. 4.

Disposizioni particolari

1. Restano esclusi dalla semplificazione di cui all'art. 1, i tabacchi lavorati compresi nelle voci di tariffa 24.02 e 24.03, le armi, le munizioni e gli esplosivi di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche, i materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, le sostanze stupefacenti e psicotrope regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i prodotti radioattivi, le perle fini, le pietre ed i metalli preziosi, le pelli da pellicceria ed i loro lavori, oggetti di antiquariato.

2. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti di natura diversa da quella doganale, compresi quelli sanitari, fitopatologici, di difesa del patrimonio artistico e di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni alle semplificazioni di cui all'art. 1 sono revocate quando siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio ed in caso di accertate irregolarità o di abusi.

2. La revoca è disposta dal direttore della circoscrizione doganale su proposta dell'ufficio doganale competente con provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso gerarchico in unica istanza, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette competente per territorio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1994
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 315

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 80 del 28 marzo 1973

Il D Lgs 8 novembre 1990, n 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento e controllo è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 291 del 14 dicembre 1990 Si trascrive il testo del relativo art. 23

«Art. 23. *(Semplificazioni per l'entrata delle merci nel territorio nazionale)*. — 1. Il Ministro delle finanze può consentire che, all'entrata nel territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale, siano omessi adempimenti e formalità di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, a condizione che le merci siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della

località di destinazione indicata nel documento o ad uno dei centri di raccolta di cui all'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e che sia stata prestata una cauzione a garanzia del pagamento dei diritti che si rendessero eventualmente esigibili.

2. Le condizioni e le modalità per la prestazione della cauzione, che potrà anche assumere carattere globale a garanzia di più operazioni, sono stabilite con provvedimento del Ministro delle finanze».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilische che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 127 del D.P.R. n. 43/1973, come modificato dal D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254, è il seguente:

«Art. 127 *(Centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali).* — Il Ministro per le finanze può autorizzare enti pubblici e privati ad istituire e gestire in località interne di notevole importanza ai fini dei traffici con l'estero speciali centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

Salvo quanto previsto nel precedente articolo, lo stesso Ministro ha facoltà di consentire che, qualora sia possibile adottare adeguate misure a tutela degli interessi fiscali, per i trasporti in entrata diretti ai centri predetti e per quelli in uscita provenienti da tali centri si prescinda, all'atto dell'attraversamento della linea doganale, dagli adempimenti e formalità doganali di confine, compresi quelli di competenza della guardia di finanza, e che tali adempimenti e formalità siano espletati a cura degli organi doganali funzionanti presso i centri medesimi.

Senza pregiudizio delle finalità di concentrare i controlli nei luoghi di partenza o di destinazione delle merci, in attesa della nuova disciplina organica della materia, nelle località che presentano oggettive difficoltà per la scorrevolezza dei trasporti internazionali su strada le autorizzazioni di cui ai due commi precedenti possono essere concesse agli autoporti di confine per i quali sussistono le condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 1985».

— Il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 374/1990 è il seguente:

«Art. 12. *(Procedure semplificate di accertamento per merci provenienti dall'estero - Soggetti autorizzati).* — 1. Le imprese industriali, commerciali ed agricole la cui attività è alimentata da frequenti arrivi di merci dall'estero possono essere autorizzate a prescindere dalla presentazione delle merci stesse all'ufficio doganale del luogo di destinazione ed a disporne subito dopo l'arrivo secondo la destinazione doganale prefissata a norma del comma 4, previa prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime.

2. L'amministrazione può rifiutare o revocare l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio, ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Può altresì escludere dalla facilitazione determinate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza, ovvero può prescrivere per determinate merci la osservanza di particolari cautele.

3. L'autorizzazione non esime l'impresa dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni.

4. L'autorizzazione può essere rilasciata per una o più delle seguenti destinazioni doganali, da indicarsi espressamente nel provvedimento:

a) importazione definitiva;

b) importazione temporanea;

c) introduzione in magazzino doganale;

d) reimportazione.

5. L'autorizzazione per l'introduzione in magazzino doganale privato comporta per il magazzino la soppressione dell'obbligo della chiusura con due differenti chiavi, qualora tale obbligo sia stato prescritto in applicazione dell'art. 159, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli altri soggetti che procedono frequentemente, in nome e per conto delle imprese di cui al comma 1, alla effettuazione di operazioni doganali, a condizione che nell'esercizio della loro attività professionale detengano o presentino in dogana le merci di proprietà di tali imprese e siano in possesso dei requisiti di affidabilità e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui al comma 9 dell'art. 13; lo stesso decreto dovrà altresì prescrivere i requisiti di idoneità dei luoghi di arrivo delle merci all'uopo autorizzati, che siano nella disponibilità dei beneficiari. Nelle operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma i beneficiari delle procedure semplificate sono solidalmente responsabili con il proprietario agli effetti tributari e valutari».

— Il testo dell'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 1 della legge 7 marzo 1985, n. 77, è il seguente:

«Art. 21. *(Servizio di riscontro).* — Ai valichi di confine, ai varchi dei territori extradoganali e dei recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi franchi i militari della guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio predetto è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi ed aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.

I militari addetti al servizio di riscontro hanno facoltà di prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero di limitarlo ad una parte soltanto del carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando ne siano espressamente richiesti dal capo dell'ufficio doganale o dai funzionari addetti alle visite di controllo ovvero dai superiori gerarchici del Corpo.

Se non emergono discordanze o, comunque, non sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della guardia di finanza appongono sui documenti doganali, quando è prescritta, l'attestazione di riscontro; in caso diverso, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale od a chi per esso, affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.

Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma, non eseguano il riscontro, o lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione sul documento doganale nei casi in cui sia prescritta l'attestazione di riscontro. La predetta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione di riscontro.

Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee il 13 dicembre 1976, nell'articolo 11, lettera d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo».

— Il testo dell'intero art. 8 del D.Lgs. n. 374/1990 è il seguente:

«Art. 8 (*Accettazione e controllo della dichiarazione. Visita delle merci. Bolletta doganale*) — 1. La dichiarazione presentata all'ufficio doganale, qualora redatta conformemente a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 4, viene accettata ed iscritta nel registro corrispondente alla destinazione doganale richiesta, munendola del numero e della data di registrazione; tale registrazione dà al documento valore di bolletta doganale. Sulla base degli elementi dichiarati l'ufficio provvede alla riscossione dei diritti ovvero all'assunzione delle relative cauzioni.

2. Con le modalità di cui al comma 1 può essere accettata la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 5, sempreché il capo dell'ufficio doganale abbia ritenuto fondati i motivi addotti dalla parte.

3. Successivamente l'ufficio procede all'esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione, allo scopo di accertare la qualità, la quantità, il valore e l'origine delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti.

4. L'ufficio può altresì procedere, ai fini dell'accertamento, alla visita totale o parziale delle merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi ed all'esame tecnico con l'osservanza della modalità di cui all'art. 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

5. La visita totale o parziale deve essere sempre eseguita quando sia prescritta da norme di legge o di regolamento, da disposizioni ministeriali e nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi, stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosità fiscale e della causalità.

6. Tra i criteri selettivi di cui al comma 5 può essere incluso quello della non coincidenza dell'ufficio prescelto per l'espletamento delle formalità doganali con l'ufficio territorialmente competente sulla località di immissione in consumo o di produzione delle merci.

7. Di regola, l'attività di controllo di cui al comma 3 e la visita fisica delle merci sono eseguite da funzionari diversi.

8. Il mancato esercizio della facoltà di cui al comma 4 non comporta responsabilità del funzionario incaricato, salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza di legge, di regolamenti o delle prescrizioni amministrative di cui al comma 5.

9. Il dichiarante, qualora l'ufficio non ne esiga la presenza, può rinunciare al diritto di assistere alla visita delle merci, da effettuarsi nei luoghi designati dall'ufficio o negli altri luoghi di cui al comma 2 dell'art. 1; il dichiarante è, comunque, tenuto a prestare direttamente o a mezzo di altre persone da lui incaricate, di gradimento dell'amministrazione, ed a proprie spese, ogni collaborazione per l'espletamento delle relative operazioni ed a curare l'apertura dei colli ed il successivo ricondizionamento.

10. I risultati dei predetti controlli devono essere annotati sulla bolletta doganale, ciascuna annotazione deve essere firmata dal funzionario che ha eseguito il relativo controllo.

11. Quando l'ufficio non procede alla visita delle merci, queste ultime si considerano conformi al dichiarato.

12. I risultati della verifica parziale sono estesi all'insieme delle merci che formano oggetto della dichiarazione, sempreché il risultato parziale sia conforme al dichiarato.

13. Se il dichiarante non provvede al pagamento dei diritti dovuti in base alla dichiarazione o non presta la cauzione a garanzia dei diritti medesimi, ovvero non ottempera all'invito di presenziare e collaborare alle operazioni di controllo, l'ufficio, decorsi inutilmente otto giorni dall'accettazione della dichiarazione, procede all'accertamento, in tal caso, l'eventuale visita delle merci viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione ed a spese del dichiarante. Le operazioni di visita ed il relativo risultato sono fatti constare in apposito processo verbale che, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione doganale e dai testimoni, viene allegato alla dichiarazione.

14. Nelle ipotesi di cui al comma 13 non si rende esperibile il rimedio dell'impugnativa previsto dagli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

Note all'art. 2:

Il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 43/1973 è il seguente:

«Art. 87 (*Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali*). In tutti i casi in cui è prevista la prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana, la cauzione stessa può essere prestata, oltreché mediante deposito delle somme stesse con le modalità indicate nell'art. 77, mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, ovvero polizza fidejussoria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione.

Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico possono essere previste, in aggiunta a quelle indicate nel precedente comma, altre forme di garanzia per determinate operazioni doganali».

Il testo dell'art. 90 del medesimo D.P.R. n. 43/1973 è il seguente:

«Art. 90 (*Esonero dall'obbligo di prestare cauzione*). — L'Amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formino oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta, in tal caso l'ente o la ditta deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso».

Note all'art. 3:

Per il testo dell'art. 127 del D.P.R. n. 43/1973 si veda in nota all'art. 1.

Per il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 374/1990 si veda in nota all'art. 1.

Il testo dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 627 è il seguente:

«Art. 1. — I beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto.

Il documento deve essere datato e numerato progressivamente e deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:

a) dati di identificazione del mittente ai sensi dell'art. 21, n. 1), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e numero di codice fiscale dello stesso;

b) natura, qualità e quantità specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati, con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantità dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalità di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi;

c) dati di identificazione del destinatario e luogo di destinazione;

d) dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonché specificazione del luogo, della data e dell'ora di ritiro espresse in cifre facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese e all'ora se costituiti da unità;

e) aspetto esteriore dei beni trasportati e numero dei relativi colli.

Il documento deve essere emesso in tre esemplari, firmati per ricevuta dal vettore o da un suo incaricato all'atto del ritiro dei beni. Uno degli esemplari è conservato dal mittente, gli altri due sono ritirati dal vettore che, previa sottoscrizione del destinatario, ne conserva uno e consegna l'altro al destinatario medesimo contemporaneamente ai beni trasportati. La sottoscrizione del vettore spiega effetto come attestazione delle indicazioni previste alla lettera *e)* del precedente comma.

Se il trasporto è eseguito, a norma dell'art. 1700 del codice civile da più vettori, ciascuno di essi o un suo incaricato deve apporre sugli esemplari del documento che accompagna i beni, all'atto del ritiro, la firma per ricevuta e la data del ritiro. La disposizione non si applica se il trasporto è effettuato da un solo vettore, che si avvalga eventualmente di altre imprese per eseguire, in tutto o in parte, il trasporto.

Ogni variazione relativa al luogo di destinazione, avvenuta durante il trasporto, deve essere immediatamente annotata, a cura di chi lo esegue, sugli esemplari del documento che accompagna i beni e, a cura del mittente, su quello in suo possesso, se il trasporto è effettuato per suo conto.

La variazione del destinatario deve risultare da atto scritto o da comunicazione telegrafica e deve essere annotata sugli esemplari del documento di cui all'art. 1 in possesso del vettore; se la variazione è ordinata dal mittente, deve essere immediatamente annotata sull'esemplare del documento di cui all'art. 1 in suo possesso; se è ordinata dal destinatario, questi deve conservare copia dell'ordine ai sensi dell'art. 5, terzo comma. Nell'ipotesi prevista nel presente comma, se il documento di cui all'art. 1 è costituito dalla fattura questa assume soltanto valore di bolla di accompagnamento.

Quando il trasporto riguarda beni non ceduti, la bolla di accompagnamento deve specificarne la causale.

Se, per qualsiasi motivo, i beni non sono consegnati al destinatario, colui che effettua la restituzione al mittente deve annotare sugli esemplari del documento la causale del nuovo trasporto, prima dell'inizio del medesimo.

Nel caso di trasporto in conto proprio, la firma per ricevuta prevista dal terzo comma è apposta dal conducente del veicolo, prima dell'inizio del trasporto.

Nel caso di beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, da cave e miniere, nonché di materiali inerti o di materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell'attività imprenditoriale, il documento di accompagnamento potrà riportare una indicazione approssimativa della quantità trasportata.

È ammessa l'adozione di distinte serie di numerazione dei documenti, in relazione alle modalità di organizzazione dell'impresa.

Per i beni ceduti dai soggetti esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione, ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero dai medesimi conferiti ad enti, cooperative e altri organismi associativi, non si applicano le disposizioni del presente decreto, se il trasporto è eseguito dai soggetti medesimi o da altri per loro conto. Tuttavia, i cessionari, gli enti, le cooperative e gli altri organismi associativi sono tenuti all'osservanza delle predette disposizioni, se il trasporto è eseguito da loro o da altri per loro conto.

Ai fini del presente decreto, per mittente si intede colui che ha il possesso dei beni prima dell'inizio del trasporto o della consegna dei beni stessi a chi effettua il trasporto».

— Il testo dell'art. 145, comma 2, del D.P.R. n. 43/1973 è il seguente: «Se dall'accertamento conseguente alla richiesta di una successiva destinazione doganale non risultano irregolarità, la dogana di destinazione rilascia un "certificato di scarico", il quale libera lo speditore dagli obblighi contratti con la bolletta di cauzione».

Note all'art. 4:

— La legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1975.

— La legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1990.

— Il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990.

94G0280

DECRETO 28 gennaio 1994, n. 255.

Regolamento recante norme sui programmi e altre disposizioni ministeriali in materia di visita fisica delle merci presentate alla dogana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento e di controllo;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 374, che detta norme in materia di controlli sulle merci oggetto di operazioni doganali, definendo le facoltà degli uffici e attribuendo agli organi sovraordinati il potere di disporre la visita fisica delle merci;

Rilevata la necessità di dare attuazione al comma 5 del suddetto art. 8, stabilendo le modalità per la predisposizione e la pubblicizzazione dei programmi di visite obbligatorie e per l'esecuzione delle relative prescrizioni da parte degli uffici;

Constatata la corrispondente opportunità di disciplinare in conformità la procedura per l'adozione delle determinazioni ministeriali che dispongono in via generale controlli finalizzati sulle merci oggetto di traffico internazionale, in modo da uniformare le tecniche di esecuzione, manuale ed informatica, di tali controlli con quelle di attuazione dei programmi di visite obbligatorie;

Considerata l'opportunità di regolamentare, per motivi di omogeneità in sede nazionale, anche l'esercizio delle autonome facoltà di visita da parte degli uffici;

Considerata, altresì, l'opportunità di disciplinare i casi e le modalità dei controlli sulle merci oggetto di procedura semplificata di accertamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 marzo 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 1860 del 22 ottobre 1993.

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Visita doganale delle merci

1. L'ufficio doganale è tenuto ad eseguire la visita fisica della merce presentata alla dogana per il conferimento di una destinazione doganale, oltre che quando prescritto da norme legislative e regolamentari, anche nei casi e con le

modalità stabilite dal presente regolamento, ferma restando la facoltà di disporre autonomamente la visita della merce, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, in tutti i casi di sospetto di irregolarità o di abusi.

2. Sempre che non sia espressamente disposta la visita totale, l'obbligo della visita si considera assolto effettuando la stessa a scandaglio, su un numero di colli non inferiore all'1%, con arrotondamento all'unità superiore, di quelli oggetto della dichiarazione, prescelti con criteri di mera casualità. Debbono comunque essere visitati i colli le cui indicazioni identificative e le cui caratteristiche contrastino significativamente con la documentazione in possesso della dogana ed in tutti gli altri casi di documentazione carente o insufficiente.

3. Nei casi di merce presentata alla rinfusa l'obbligo si considera assolto sottoponendo a visita una quantità di merce che possa considerarsi rappresentativa della partita, tenuto conto delle modalità si stivaggio e di condizionamento, della qualità della merce stessa e di ogni altro elemento rilevante ai fini della regolarità dell'accertamento tributario. La quantità di merce alla rinfusa da sottoporre a visita non può essere inferiore all'1% della quantità totale.

Art. 2.

Programmi di visite obbligatorie

1. La visita delle merci dev'essere obbligatoriamente eseguita quando nell'operazione doganale ricorrono i presupposti individuati nell'ambito di programmi attuativi di specifici criteri selettivi, che tengano conto di specifiche origini, provenienze, destinazioni, classificazioni tariffarie, modalità di trasporto, dell'identità degli operatori ovvero di altri elementi che possano far ritenere fiscalmente pericolosa l'operazione; i programmi debbono prescrivere percentuali di visita obbligatoria da applicare casualmente.

2. I decreti ministeriali di approvazione dei programmi di visite obbligatorie sono adottati su proposta del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. La tabella dei criteri selettivi da attuare nel primo programma di controlli è annessa al presente regolamento.

Art. 3.

Disposizioni ministeriali

1. E in facoltà del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di disporre, con proprie determinazioni di carattere generale, la visita delle merci presentate alle dogane, ove sussistano ragioni di opportunità.

2. Le determinazioni di cui al comma precedente debbono includere tabelle di criteri selettivi analoghe a quelle annesse ai programmi di cui al precedente articolo, comprensive degli indicatori di pericolosità e delle relative percentuali di visite da compiere.

Art. 4.

Esecuzione dei controlli

1. All'atto della registrazione di ciascuna dichiarazione doganale l'ufficio verifica la presenza nell'operazione degli indicatori compresi nelle tabelle dei criteri selettivi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in vigore nel periodo; in caso affermativo il numero di registrazione della dichiarazione viene sottoposto a sorteggio con modalità dirette ad assicurare una probabilità di estrazione pari alla percentuale di visita prescritta. Quando per una operazione ricorrono piu indicatori, dev'essere assicurata una probabilità di estrazione pari alla somma delle corrispondenti percentuali. L'eventuale estrazione rende obbligatoria la visita, ai sensi dell'art. 1.

2. Per le destinazioni doganali trattate meccanograficamente il sistema informativo attua automaticamente l'estrazione casuale con applicazione delle percentuali stabilite per la dichiarazione in registrazione, dando segnalazione sul terminale in caso che la partita stessa debba essere sottoposta a visita.

Art. 5.

Controlli sulle merci oggetto di procedure semplificate di accertamento

1. Ai fini dell'esecuzione delle visite e delle altre verifiche sulle merci oggetto di operazioni doganali in procedura semplificata di accertamento, i capi delle dogane predispongono programmi di intervento presso le aziende titolari delle relative autorizzazioni, avendo riguardo a specifiche origini, provenienze, destinazioni, classificazioni tariffarie, modalità di trasporto e ad altri elementi rilevanti ai fini della migliore esplicazione delle attribuzioni di controllo degli uffici doganali e tenendo altresì conto del criterio della casualità per l'individuazione dei singoli soggetti da sottoporre al controllo.

2. I programmi sono approvati dal direttore della circoscrizione doganale e sono, dopo la loro attivazione, comunicati al direttore compartimentale il quale, a fini di armonizzazione nell'ambito territoriale di competenza, può invitare i direttori circoscrizionali ad apportarvi integrazioni e modifiche.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1994
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 314

ALLEGATO

PROGRAMMA DEI CONTROLLI E CRITERI SELETTIVI DELLE VISITE OBBLIGATORIE PRESSO LE DOGANE

Nota: Per le dichiarazioni nelle quali ricorrano più indicatori in relazione ai quali la tabella stabilisce percentuali di visite obbligatorie, dette percentuali debbono essere sommate.

Indicatori (elementi e caratteristiche dell'operazione)	Percentuale di visita obbligatoria
1. Dichiarazioni di importazione (definitiva, temporanea, reimportazione) o immesse in libera pratica o collocate sotto qualsiasi altro regime per le merci estere:	
a) vincolate a regime doganale precedente, compreso il transito comunitario	2
b) senza regime precedente o pervenute in transito comunitario con sospensione del relativo regime	4
2. Prodotti agricoli rientranti nella politica agricola comune, negli scambi con i Paesi terzi	5
3. Dichiarazioni di importazione concernenti merci da rilasciare alla disponibilità del proprietario in province non rientranti nella competenza territoriale delle dogane di confine od interne alle quali sono presentate	3
4. Dichiarazioni concernenti merci in uscita dal territorio doganale il cui trasporto inizia o è iniziato in province non rientranti nella competenza territoriale delle dogane di confine od interne alle quali sono presentate	2
5. Dichiarazioni di esportazione con restituzione di diritti o abbuono imposte con esclusione delle operazioni di cui al punto 4	2
6. Dichiarazioni di importazione di merci ammesse a trattamenti daziari preferenziali	5
7. Dichiarazioni concernenti oggetti e prodotti di interesse storico, artistico, archeologico o paleontologico, ovvero copie, riproduzioni, succedanei ed altre merci similari nell'aspetto o nella presentazione ai suddetti oggetti e prodotti; le relative voci doganali sono designate dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette	5
8. Dichiarazioni concernenti animali, oggetti e prodotti protetti dalla convenzione di Washington del 3 marzo 1973, ovvero esemplari, copie, riproduzioni, succedanei ed altre merci similari nell'aspetto o nella presentazione si suddetti animali, oggetti e prodotti; le relative voci doganali sono designate dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette	5
9. Dichiarazioni di importazione concernenti beni soggetti ad imposte e sovrimposte nazionali di confine e di consumo o all'aliquota IVA massima, ovvero succedanei ed altre merci similari nell'aspetto o nella presentazione ai suddetti beni; le relative voci doganali sono designate dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette	5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti alle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 28 marzo 1973.

— La legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per l'aggiornamento la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 25 ottobre 1989.

— Il D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento e di controllo, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1990. Si riporta il testo del relativo art. 8:

«Art. 8 *(Accettazione e controllo della dichiarazione. Visita delle merci. Bolletta doganale)*. — 1. La dichiarazione presentata all'ufficio doganale, qualora redatta conformemente a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 4, viene accettata ed iscritta nel registro corrispondente alla destinazione doganale richiesta, munendola del numero e della data di registrazione; tale registrazione dà al documento valore di bolletta doganale. Sulla base alla riscossione dei diritti ovvero all'assunzione della relative cauzioni.

2. Con la modalità di cui al comma 1 può essere accettata la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 5, sempreché il capo dell'ufficio doganale abbia ritenuto fondati i motivi addotti dalla parte.

3. Successivamente l'ufficio procede all'esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione, allo scopo di accertare la qualità, la quantità, il valore e l'origine delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti.

4. L'ufficio può, altresì, procedere, ai fini dell'accertamento, alla visita totale o parziale delle merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi ed all'esame tecnico unico con l'osservanza della modalità di cui all'art. 61 del testo delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

5. La visita totale o parziale deve essere sempre eseguita quando sia prescritta da norme di legge e di regolamento, da disposizioni ministeriali e nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi, stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosità fiscale e della casualità.

6. Tra i criteri selettivi di cui al comma 5 può essere incluso quello della non coincidenza dell'ufficio prescelto per l'espletamento delle formalità doganali con l'ufficio territorialmente competente sulla località di immissione in consumo o di produzione delle merci.

7. Di regola, l'attività di controllo di cui al comma 3 e la visita fiscale delle merci sono eseguite da funzionari diversi.

8. Il mancato esercizio della facoltà di cui al comma 4 non comporta responsabilità del funzionario incaricato, salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza di legge, di regolamenti o delle prescrizioni amministrative di cui al comma 5.

9. Il dichiarante, qualora l'ufficio non ne esiga la presenza, può rinunciare al diritto di assistere alla visita delle merci, da effettuarsi nei luoghi designati dall'ufficio o negli altri luoghi di cui al comma 2 dell'art. 1; il dichiarante è, comunque, tenuto a prestare direttamente o a mezzo di altre persone da lui incaricate, di gradimento dell'amministrazione, ed a proprie spese, ogno collaborazione per l'espletamento delle relative operazioni ed a curare l'apertura dei colli ed il successivo ricondizionamento;

10. I risultati dei predetti controlli devono essere annotati sulla bolletta doganale; ciascuna annotazione deve essere firmata dal funzionario che ha eseguito il relativo controllo.

11. Quando l'ufficio non procede alla visita delle merci, quest'ultime, si considerano conformi al dichiarato.

12. I risultati della verifica parziale sono estesi all'insieme delle merci che formano oggetto della dichiarazione, sempreché il risultato parziale sia conforme al dichiarato.

13. Se il dichiarante non provvede al pagamento dei diritti dovuti in base alla dichiarazione o non presta la cauzione a garanzia dei diritti medesimi, ovvero non ottempera all'invito di presenziare e collaborare alle operazioni di controllo, l'ufficio, decorsi inutilmente otto giorni dall'accettazione della dichiarazione, procede all'accertamento; in tal caso l'eventuale visita delle merci viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione ed a spese del dichiarante. Le operazioni di visita ed il relativo risultato sono fatti constare in apposito processo verbale che, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione doganale e dai testimoni, viene allegato alla dichiarazione.

14. Nelle ipotesi di cui al comma 13 non si rende esperibile il rimedio dell'impugnativa previsto dagli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8, quarto comma, del D.Lgs. n. 374/1990 si veda in nota alle premesse.

94G0279

DECRETO 28 gennaio 1994, n. 256.

Regolamento concernente il servizio di riscontro e l'identificazione delle merci sottoposte a vincoli doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che disciplina il servizio di riscontro presso gli uffici doganali;

Visto l'art. 2, lettera *r)*, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di sopprimere il servizio di riscontro per le operazioni doganali eseguite fuori del circuito doganale, nonché di stabilire in quali casi e con quali modalità le relative attestazioni debbono essere annotate sui documenti e sui registri, anche avvalendosi di procedure informatizzate;

Visto l'art. 3, quinto comma, del suddetto decreto legislativo n. 374/1990, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire il tipo e la forma dei piombi e degli altri contrassegni per il suggellamento e l'identificazione delle merci, dei colli e dei mezzi di trasporto;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1938 che approva le istruzioni sui registri e sugli altri stampati per le scritture doganali;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 6 marzo 1972 recante norme di applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, per la disciplina doganale di taluni prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività;

Rilevata la necessità di adeguare la regolamentazione del settore alla normazione applicabile nel mercato interno CEE, ad una più efficiente organizzazione dei servizi ed alla migliore utilizzazione delle risorse;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 1657 del 22 ottobre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Il servizio di riscontro di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si effettua allo scopo di controllare la corrispondenza dei colli e delle merci alla rinfusa in uscita dagli spazi doganali, come delimitati ai sensi dell'art. 17 del testo unico medesimo, con i documenti doganali od assimilati che li scortano.

2. Se i colli e le merci alla rinfusa al momento dell'uscita dagli spazi doganali sono trasportati in contenitori adibiti al traffico internazionale, veicoli o loro comparti sigillati a termini del successivo art. 4, ed identificati nei documenti di scorta, il riscontro è eseguito nei confronti dei contenitori, dei veicoli e dei loro comparti.

3. Il servizio di riscontro è eseguito, oltre che nelle ipotesi previste dal secondo comma del citato art. 21, anche quando l'incompletezza dei dati identificativi figuranti nei documenti di scorta generi fondati sospetti di irregolarità dei documenti stessi, nei casi previsti da leggi speciali nonché nei casi e secondo i criteri — compreso quello della casualità — stabiliti d'intesa tra il direttore della circoscrizione doganale ed il comandante del competente gruppo della Guardia di finanza. È fatto in ogni caso salvo il disposto del comma 3 del medesimo art. 21.

4. Agli effetti del presente regolamento si considerano in uscita dagli spazi doganali, oltre alle merci avviate nel restante territorio doganale, anche quelle che, ai fini dell'uscita dal territorio stesso, vengono immesse nelle vie di percorrenza di cui al primo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

5. Si considerano altresì in uscita dagli spazi doganali le merci destinate all'uscita dal territorio doganale che vengono imbarcate sulle navi e sugli aeromobili in partenza. Detti mezzi di trasporto restano sottoposti a vigilanza fino alla partenza stessa.

6. Il servizio di riscontro è anche espletato nei confronti delle merci provenienti dalle zone franche e dai depositi franchi, come definiti dal regolamento CEE n. 2504/88 del Consiglio in data 25 luglio 1988, nonché dalle basi operative a terra di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. È altresì espletato nei confronti delle merci che, dal territorio doganale, vengono immesse in dette zone, depositi e basi operative.

Art. 2.

Formalità

1. L'attestazione di riscontro di cui al terzo comma dell'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ovvero l'annotazione del ricorso alla facoltà di prescindere dal riscontro di cui al quarto comma del medesimo art. 21, sono apposte, anche a mezzo di idonee stampigliature, sul documento riscontrato e sono convalidate da timbro ufficiale.

2. Corrispondentemente alle attestazioni ed alle annotazioni di cui al precedente comma, gli estremi del documento sono iscritti negli appositi registri, manuali o meccanografici. Nei casi di registri tenuti manualmente, i capi delle dogane possono consentire che l'iscrizione sia effettuata allegando inscindibilmente alle pagine elenchi progressivi ottenuti meccanograficamente, completi di tutti i dati richiesti, indicando, sui registri medesimi, il primo e l'ultimo progressivo delle partite iscritte negli elenchi.

Art. 3.

Casi di esonero

1. Per le merci viaggianti sotto regime di transito comunitario in uscita dal territorio doganale verso Paesi non partecipanti al suddetto regime si effettuano solo gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1.

2. Fuori dei casi di cui al precedente comma, eseguito il riscontro, si prescinde dagli adempimenti prescritti dall'art. 2 per le merci che, sotto regime di transito comunitario o sotto regime TIR ovvero scortate da carnet ATA o comunitario, siano, in uscita dagli spazi doganali, direttamente inoltrate fuori dal territorio doganale od avviate verso l'interno del territorio stesso; si prescinde inoltre da detti adempimenti per le merci in uscita dagli spazi doganali a seguito di viaggiatore, accompagnate da documento doganale emesso su dichiarazione verbale.

3. Il riscontro non viene eseguito:

a) per i trasporti effettuati dalle amministrazioni ferroviarie con lettera di vettura internazionale (CIM), con bollettino di spedizione colli espressi internazionali (TIEX) e con bollettino di consegna TR (BCTR);

b) per l'estrazione delle merci dai depositi, magazzini e recinti, esclusi quelli sottoposti all'obbligo della doppia chiave, gestiti da privati ed enti e situati fuori del circuito doganale, quando sia stata prestata idonea garanzia per il rispetto dei vincoli doganali cui le merci sono sottoposte;

c) per le merci in uscita da depositi, magazzini e recinti operanti sotto qualsiasi regime se compresi in spazi doganali di maggiore estensione recintati e dotati di varchi presidiati; in tali casi il riscontro viene eseguito all'uscita da detti varchi;

d) per i prodotti petroliferi estratti dai depositi di cui all'art. 264 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e destinati a provviste di bordo.

Art. 4.

Mezzi di identificazione delle merci

1. La dogana provvede all'identificazione delle merci soggette a vincoli doganali mediante la punzonatura, l'apposizione di contrassegni o l'applicazione di piombi, qualora la loro descrizione nei documenti di scorta non sia sufficiente ad individuarle in modo da consentirne la verifica di corrispondenza al momento dei successivi controlli.

2. Nei casi in cui non sia possibile l'identificazione delle merci ai sensi del comma precedente, e qualora sia ritenuto necessario, la dogana procede al suggellamento dei colli, ovvero dei contenitori, dei veicoli o loro comparti nei quali i colli stessi e le merci alla rinfusa sono trasportati.

3. Fatti salvi i casi nei quali le norme comunitarie prescrivono l'uso di piombi, contrassegni e suggelli doganali, possono considerarsi validi mezzi di identificazione e di suggellamento quelli riconosciuti idonei con provvedimento del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e siano esattamente descritti nei documenti di scorta.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1994
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 313

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali, regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— L'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 1 della legge 7 marzo 1985, n. 77, è così formulato:

«Art. 21 *(Servizio di riscontro)*. — Ai valichi di confine, ai varchi dei territori extradoganali e dei recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi franchi i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio predetto è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi ed aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.

I militari addetti al servizio di riscontro hanno facoltà di prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero di limitarlo ad una parte soltanto del carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando ne siano espressamente richiesti dal capo dell'ufficio doganale, o dai funzionari addetti alle visite di controllo ovvero dai superiori gerarchici del Corpo.

Se non emergono discordanze o, comunque, non sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della Guardia di finanza, appongono sui documenti doganali, quando è prescritta, l'attestazione di riscontro; in caso diverso, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale od a chi per esso affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.

Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma, non eseguano il riscontro, o lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione sul documento doganale nei casi in cui sia prescritta l'attestazione di riscontro. La predetta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione di riscontro.

Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee il 13 dicembre 1976, nell'art. 11, lettera d), *limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo*».

— Il testo dell'art. 2, lettera *i)*, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, è il seguente: «*i)* il servizio di riscontro sarà mantenuto, in armonia con la normativa comunitaria, presso le dogane di confine, portuali, aeroportuali e presso le dogane interne di maggiori dimensioni e potrà essere soppresso per le operazioni doganali fuori circuito e negli altri casi in cui non ne ricorra la necessità».

— Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 374/1990 è il seguente:

«Art. 2 *(Servizio di riscontro)*. — 1. Il servizio di riscontro sarà effettuato nei casi e secondo le modalità fissate dall'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; il servizio di riscontro potrà essere effettuato anche in caso di incompletezza o di fondato sospetto di irregolarità dei documenti doganali.

2. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può stabilire la soppressione del servizio di riscontro per le operazioni doganali fuori circuito, salve le operazioni di polizia tributaria, nonché negli altri casi in cui non ne ricorra la necessità, avuto riguardo al luogo in cui lo stesso può essere espletato, alla destinazione conferita alle merci ed alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse; il Ministro delle finanze può, inoltre, stabilire in quali casi e con quali modalità le attestazioni di riscontro devono essere annotate sui documenti e sui registri, anche avvalendosi di procedure informatizzate».

— Il testo dell'art. 3, quinto comma, del medesimo D.Lgs. n. 374/1990 è il seguente:

«Art. 3 *(Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese)* — 1. I diritti doganali sono accertati, liquidati e riscossi secondo le norme del testo unico delle disposizioni legislative e in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e delle altre leggi in materia doganale, salvo che sia diversamente disposto dalle specifiche leggi che li riguardano.

2. I dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione ed all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni dei regolamenti stessi nonché, ove questi rinviino alla disciplina dei singoli Stati membri o comunque non provvedano, secondo le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e delle altre leggi in materia doganale.

3. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per quanto concerne i rimborsi, gli sgravi ed i recuperi dei diritti doganali.

4. Oltre ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese per l'applicazione di piombi o di altri contrassegni alle merci, ai colli che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro uso è prescritto, le modalità per la loro applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi.

6. Sono anche a carico del contribuente i corrispettivi del costo dei servizi resi dal personale dell'amministrazione finanziaria per operazioni compiute a richiesta, fuori dell'orario di cui al comma 1 dell'art. 1 o fuori del circuito doganale. Sono altresì a carico del contribuente le spese per il compimento di lavori di facchinaggio da parte del personale addetto, secondo i regolamenti e le tariffe locali, nonché ogni altra spesa ed indennità stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.

7. I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati prima del rilascio delle merci da parte della dogana, salvo che, se conseguito dalle vigenti norme di legge o di regolamento, sia stata prestata idonea garanzia per il loro soddisfacimento».

— Il D.M. 30 giugno 1938, concerne «Istruzioni sui registri e sugli altri stampati per le scritture doganali».

— Il testo degli articoli 3 e 4 del D.M. 6 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 27 marzo 1972, è il seguente:

«Art. 3. — I prodotti destinati ad essere impiegati in mare devono essere scortati, all'atto della loro introduzione nelle basi operative a terra, da documenti doganali validi per l'uscita dal territorio doganale, a seconda dei casi, in esportazione ovvero in transito, rispedizione o riesportazione.

Ai varchi delle basi operative i militari della guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei carichi in entrata nelle basi stesse, apponendo sui documenti anzidetti le prescritte attestazioni comprovanti l'uscita dal territorio doganale, e provvedono agli altri adempimenti ad essi demandati.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti che, dopo l'impiego in mare, vengono reintrodotti nelle basi operative».

«Art. 4. — I prodotti destinati ad essere impiegati in mare che vengono estratti dalle basi operative a scopo diverso da quello dell'inoltro in mare per il previsto impiego sono considerati, agli effetti doganali, merci arrivate dall'estero in territorio doganale e devono essere assoggettati, prima dell'estrazione, ad un appropriato regime doganale.

Ai varchi delle basi operative i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei carichi in uscita dalle basi stesse e provvedono agli altri adempimenti ad essi demandati.

In caso di nazionalizzazione dei prodotti anzidetti, i diritti doganali sono liquidati secondo la qualità ed il valore risultanti all'atto dell'estrazione.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche qualora l'estrazione riguardi i prodotti che dopo l'impiego in mare sono stati reintrodotti nelle basi operative ovvero riguardi i rottami ed i residui dei prodotti che sono stati sottoposti a manipolazioni o lavorazioni nelle basi operative».

— Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, è il seguente:

«Art. 10 *(Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività)*. — Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le operazioni di imbarco che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultano ancora definite agli effetti doganali, purché siano state eseguite con l'adozione delle medesime cautele stabilite con il decreto di cui al comma precedente».

Note all'art. 1:

Per l'art. 21 del D.P.R. n. 43/1973 si veda in nota alle premesse.

— L'art. 17 del medesimo D.P.R. n. 43/1973 è così formulato:

«Art. 17 *(Spazi doganali)*. — Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della Guardia di finanza.

La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località, dai competenti organi doganali e deve essere approvata dal Ministero delle finanze».

Il testo dell'art. 9, comma primo, del predetto D.P.R. n. 43/1973 come modificato dal D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254, è il seguente:

«Art. 9 (Istituzione, soppressione e determinazione delle competenze delle dogane). — *Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce: i compartimenti doganali, le circostanze doganali, le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate, le sezioni doganli, i posti doganali ed i posti di osservazione; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti ed il competente ufficio doganale per l'entrata e per l'uscita delle merci; il periodo di funzionamento delle sezioni di cui al penultimo comma dell'art. 7.*

Le facoltà delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti di competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale.

I controlli e le formalità di frontiera relativi a merci e veicoli viaggianti sotto determinati regimi doganali aventi determinate destinazioni geografiche possono essere ripartiti selettivamente, secondo criteri prestabiliti con decreti del Ministro delle finanze, tra più uffici doganali di frontiera operanti nella medesima area di confluenza delle correnti di traffico o nella stessa zona portuale, al fine di assicurare lo scorrimento dei traffici internazionali.

La istituzione di una sezione doganale, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, è subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio nonché di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilità della sezione stessa».

— Il regolamento CEE n. 2504/88, relativo alle zone franche ed ai depositi franchi, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/225 del 15 agosto 1988.

— Il testo dell'art. 132 del citato D.P.R. n. 43/1973 è il seguente:

«Art. 132 *(Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività)*. — I macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati in mare, fuori del territorio doganale, nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi e gassosi e di altre sostanze minerali, nonché nella costruzione ed installazione di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, nella posa e riparazione di cavi o tubazioni e nelle operazioni di ricupero marittimo, sono considerati, agli effetti doganali, usciti in transito, riesportazione o rispedizione, se esteri, ed in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati, anche quando vengono direttamente avviati nelle zone di impiego su natanti di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate ovvero quando, in attesa dell'imbarco, vengono introdotti nelle basi operative a terra delle imprese che eseguono i lavori predetti.

Nelle basi operative a terra è consentito procedere alla manipolazione, allo assiemaggio, alla riparazione ed alla lavorazione dei macchinari, materiali e prodotti di cui al comma precedente.

Per la tutela degli interessi fiscali il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità per la istituzione e la gestione delle basi operative a terra, disciplina il movimento dei macchinari, materiali e prodotti di cui al primo comma fra le basi predette ed i luoghi di imbarco e sbarco nonché fra tali luoghi e le zone di impiego e prescrive le misure da adottarsi per la vigilanza.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 43/1973 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 264 del D.P.R. n. 43/1973 è il seguente:

«Art. 264 *(Depositi speciali per provviste di bordo nei porti e negli aeroporti)*. — Il capo del compartimento doganale competente può autorizzare le imprese esercenti servizi di trasporto marittimo ed aereo, i provveditori di bordo, comprese le aziende petrolifere, gli enti militari, le amministrazioni e gli enti portuali ed aeroportuali e loro concessionari ad istituire depositi speciali per la custodia delle provviste di bordo estere e nazionali, vincolate all'imbarco sulle navi e sugli aeromobili nei confronti dei quali siano applicabili le disposizioni del primo comma degli articoli 254 e 258.

Agli effetti doganali, le provviste introdotte nei depositi speciali si considerano uscite dal territorio doganale in transito o riesportazione se estere ed in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzate.

Nei depositi speciali è consentito procedere allo scondizionamento dei colli, alla preparazione di pasti confezionati, a miscelazioni e ad ogni altra manipolazione richiesta dalle esigenze di bordo.

Per la gestione dei depositi speciali e per l'imbarco dei generi da essi estratti su navi ed aeromobili si osservano le disposizioni all'uopo stabilite dal Ministero delle finanze, nonché le altre misure che siano disposte dagli organi doganali ai fini della sicurezza fiscale».

94G0278

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1994.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 si è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 9,375%.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dall'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 21,375 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto

Roma, 16 aprile 1994

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

94A2771

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 aprile 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Ser.Ma a r.l.», in Ceccano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 novembre 1993 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Ser.Ma a r.l.», con sede in Ceccano (Frosinone), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Ser.Ma a r.l.» con sede in Ceccano, (Frosinone), costituita per rogito notaio dott. Maurizio Tufani, repertorio n. 1634, in data 14 marzo 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Carlo Carbone, con studio in Circonvallazione Clodia, 80, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1994

Il Ministro. GIUGNI

94A2742

DECRETO 11 aprile 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Marsia Sporting House - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 16 gennaio 1992 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Marsia Sporting House - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Marsia Sporting House - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio avv. Franco Galiani in data 1° febbraio 1972, repertorio n. 27262, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Romolo Reboa, con studio in via Flaminia, 213, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2743

DECRETO 11 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Happy House - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 4 novembre 1993 con la quale il tribunale di Latina ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Happy House - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Happy House - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito notaio dott. Mario Orsini in data 19 dicembre 1979, repertorio n. 153.267, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giovanni Conti, con studio in via Bixio, 11, Latina, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2744

DECRETO 11 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «La Fenice calzature - Soc. coop. a r.l.», in Alessandria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 9 giugno 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata «La Fenice calzature - Soc. coop. a r.l.», con sede in Alessandria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata «La Fenice calzature - Soc. coop. a r.l.», con sede in Alessandria, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Mussa, in data 2 marzo 1991, repertorio n. 26624, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mario Montalcini, residente a Torino, via Villa della Regina n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2745

DECRETO 11 aprile 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agrozootecnica Il colle - Soc. coop. a r.l.», in Staffolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 18 dicembre 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agrozootecnica Il Colle - Soc. coop. a r.l.», con sede in Staffolo (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta.

La società cooperativa «Cooperativa agrozootecnica Il Colle - Soc. coop. a r.l.», con sede in Staffolo (Ancona), costituita per rogito notaio dott.ssa Simonetta Sabatini, in data 8 novembre 1989, repertorio n. 11728, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Alessandro Ricci, via Rodi, 5/*B*, Ancona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2747

DECRETO 14 aprile 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil Gange - Società cooperativa a r.l.», in Cancello Arnone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 22 dicembre 1993 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Edil Gange - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cancello Arnone (Caserta), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Edil Gange - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cancello Arnone (Caserta), costituita per rogito notaio dott. Domenico Funiciello, repertorio n. 45600, in data 16 dicembre 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Iovene Giovanna, residente in via Pagliano, 28, Portici (Napoli), ne è nominata commissario liquidatore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2746

DECRETO 16 aprile 1994.

Assunzione presso la società Iniziative Sardegna - INSAR S.p.a., dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori di costruzione della termocentrale Enel di Fiumesanto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25, recante disposizioni per la costituzione della società INSAR, finalizzata al reimpiego dei lavoratori in Sardegna;

Visto il comma 9 dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che, sostituendo l'art. 2-*ter* del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 460, dispone che l'INSAR è autorizzata ad assumere i lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale Enel di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità;

Vista la deliberazine del CIPI in data 7 giugno 1993, contenente l'indicazione dei criteri e del numero dei lavoratori impegnati nella costruzione della centrale Enel di Fiumesanto che possono essere assunti dalla società Iniziative Sardegna - INSAR S.p.a.;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, con il quale viene soppresso il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI;

Visto il comma 5, del surrichiamato art. 7 della legge n. 236/93, che prevede, per le finalità della legge, l'autorizzazione alla spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995;

Vista la documentazione trasmessa dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari;

Considerato che i primi licenziamenti sono avvenuti a decorrere dal 1° febbraio 1994 e che successivamente sono previsti licenziamenti per 543 unità, nell'anno 1994;

Vista la nota n. 2439 del 22 febbraio 1990 della Direzione generale per l'impiego;

Decreta:

In applicazione dell'art. 7, comma 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, sono fissati i criteri ed i contingenti appresso specificati:

a) l'INSAR procederà all'assunzione dei contingenti di lavoratori impegnati nella costruzione della termocentrale Enel di Fiumesanto (1°, 2°, 3° e 4° gruppo), con esclusione dei lavoratori residenti fuori della regione. Tra i lavoratori residenti nell'ambito regionale sarà data la precedenza ai lavoratori non aventi la qualifica di trasfertisti. Sono, altresì, esclusi i lavoratori che risultino rioccupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero presentino i requisiti per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia, nonché presentino i requisiti previsti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

L'assunzione dei lavoratori avverrà mediante passaggio diretto ed immediato ovvero mediante richiesta nominativa della lista di cui all'art. 6 della legge n. 223/91 per i lavoratori già licenziati;

b) il contingente massimo di lavoratori da assumere è temporaneamente determinato in 450 unità licenziati entro il 31 dicembre 1994.

L'INSAR provvederà a comunicare l'avvenuta assunzione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari che, successivamente, informerà il Ministero del lavoro e le sezioni circoscrizionali per l'impiego, nonché le sedi INPS territorialmente competenti per gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2772

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 aprile 1994.

Differimento del termine di validità e revisione dell'elenco delle patologie ammesse per la fruizione di terapie termali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 16, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «disposizioni in materia di finanza pubblica», che prevede che il Ministro della sanità, con proprio decreto, identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali;

Visti i decreti ministeriali in data 12 agosto 1992 e 27 aprile 1993 con i quali sono state identificate le patologie;

Visto l'art. 1, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 12 agosto 1992 che dispone che l'elenco delle patologie identificate ha validità fino al 30 giugno 1994 e che, entro la stessa data, il Ministero provvede alla revisione dell'elenco sulla base dei risultati degli studi scientifici controllati effettuati dagli stabilimenti termali interessati;

Viste le proposte formulate dalla commissione tecnica costituita con decreto ministeriale 18 dicembre 1993 per verificare lo stato di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale del 12 agosto 1992;

Visto il parere reso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 aprile 1994;

Considerato che il Consiglio ha proposto di prorogare al 31 ottobre 1994 il termine del 30 giugno 1994, fissato dall'art. 1 del predetto decreto del 1992, per consentire al Consiglio stesso di indicare nuovi criteri sia per la individuazione delle patologie sia per le modalità di valutazione dell'efficacia della terapia termale;

Ritenuto di accogliere la proposta del predetto Consiglio;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1994 di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 12 agosto 1992 è differito al 31 ottobre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A2777

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 8 aprile 1994.

Determinazione delle nuove dotazioni organiche degli enti portuali e del personale da collocare in pensionamento anticipato ai sensi del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo»;

Visto l'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58;

Visti gli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26;

Considerato che il comma 1 dell'art. 1 del sopracitato decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, ha integrato il contingente di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, di mille unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, prorogando il termine del 31 dicembre 1993 al 31 dicembre 1996 per accedere al beneficio di cui ai succitati commi dell'art. 9 della legge n. 26/1987;

Tenute presenti le attuali consistenze organiche degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici;

Considerato che in data 19 febbraio 1994 è entrata in vigore la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visti i progetti di riorganizzazione e i piani di esodo predisposti da parte degli enti ed aziende interessati tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio e in prospettiva, a norma del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 100/1994;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, nonché l'Assoporti;

Considerata la necessità di procedere alla determinazione delle dotazioni organiche e delle relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, per ciascun ente portuale ed azienda dei mezzi meccanici;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione, per ciascuno dei suddetti enti ed aziende, del personale da collocare in pensionamento anticipato nell'ambito delle eccedenze determinate;

Decreta:

Art. 1.

I dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici da porre in pensionamento anticipato ammontano a mille unità.

Per le finalità di cui al precedente comma, nelle allegate tabelle dal n. 1 al n. 12 che fanno parte integrante del presente decreto vengono determinati per ciascun ente e azienda la pianta organica, le relative eccedenze e il numero di lavoratori da porre in pensionamento anticipato suddivisi per categorie e livelli professionali.

Art. 2.

I lavoratori che hanno maturato o che matureranno entro il 31 dicembre 1996 i requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 26/1987 hanno facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Entro tale data possono presentare domanda i lavoratori che, oltre ad avere i requisiti di cui al precedente comma, non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

Art. 3.

Qualora le domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al precedente art. 2 risultino eccedenti rispetto alle quote assegnate a ciascun ente portuale o azienda dei mezzi meccanici, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individua i lavoratori, suddivisi per categorie e livelli professionali, che possono fruire del pensionamento anticipato sulla base dei criteri della maggiore età, della maggiore anzianità contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati.

L'effettivo collocamento in pensionamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del suddetto decreto o a quella di maturazione dei requisiti.

Tale decorrenza può essere rinviata per un massimo di sei mesi solo in presenza di accertare esigenze tecnico-organizzative ed operative degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici.

Art. 4.

Qualora nell'ambito di una categoria o livello professionale le domande presentate siano inferiori alle quote stabilite, con decreto si provvederà all'assegnazione delle unità disponibili ad altra categoria o livello professionale nell'ambito dello stesso ente o azienda, sempreché siano state determinate eccedenze e presentate domande. Esaurita tale possibilità, nel caso in cui vi siano ulteriori unità disponibili, con successivo decreto, queste verranno assegnate ad altro ente o azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1994

Il Ministro: COSTA

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA

Tabella n. 1

Categoria		Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
DIRIGENTI		16	6	10	7	3
QUADRI						
Liv.	IX	12	1	11	9	2
»	VIII	24	4	20	16	4
»	VII	55	15	40	22	18
IMPIEGATI						
Liv.	IX					
»	VIII	—	—	—	—	—
»	VII	109	11	98	58	40
»	VI	191	54	137	87	50
»	V	118	63	55	36	19
»	IV	19	12	7	5	2
»	III	—	—	—	—	—
»	II	—	—	—	—	—
»	I	—	—	—	—	—
OPERAI						
Liv.	VII	5	—	5	3	2
»	VI	81	19	62	40	22
»	V	229	97	132	81	51
»	IV	129	89	40	26	14
»	III	4	4	—	—	—
»	II	1	1	—	—	—
»	I	—	—	—	—	—
TOTALI		993	376	617	390	227

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

Tabella n. 2

Categoria		Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
DIRIGENTI		5	4	1	1	—
QUADRI						
Liv	IX	10	6	4	4	
»	VIII	15	6	9	4	5
»	VII	5	3	2	2	
IMPIEGATI						
Liv	IX	—	—	—	—	
»	VIII	—	—	—	—	
»	VII	47	12	35	22	13
»	VI	139	44	95	59	36
»	V	96	39	57	21	36
»	IV	28	20	8	4	4
»	III	3	2	1	1	-
»	II	1	—	1	-	1
»	I	—	—			
OPERAI						
Liv.	VII	—	—	-	-	
»	VI	31	2	29	29	—
»	V	147	40	107	40	67
»	IV	118	34	84	16	68
»	III	10	7	3	3	—
»	II	5	3	2	2	—
»	I	—	—	—	—	—
TOTALI		660	222	438	208	230

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

Tabella n. 3

Categoria		Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
DIRIGENTI		8	4	4	4	—
QUADRI						
Liv.	IX	18	8	10	9	1
»	VIII	16	8	8	6	2
»	VII	14	7	7	5	2
IMPIEGATI						
Liv.	IX	—	—	—	—	—
»	VIII	1	1	—	—	—
»	VII	19	10	9	8	1
»	VI	60	37	23	16	7
»	V	18	10	8	4	4
»	IV	9	6	3	1	2
»	III	32	8	24	20	4
»	II	—	—	—	—	—
»	I			—		—
OPERAI						
Liv.	VII	—	—	—	—	—
»	VI	20	1	19	14	5
»	V	83	39	44	30	14
»	IV	56	32	24	13	11
»	III	31	13	18	12	6
»	II	10	5	5	3	2
»	I	—	—	—	—	—
TOTALI		395	189	206	145	61

PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

Tabella n. 4

Categoria		Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
DIRIGENTI		7	4	3	2	1
QUADRI						
Liv.	IX	9	6	3	2	1
»	VIII	7	5	2	2	
»	VII	12	9	3	2	1
IMPIEGATI						
Liv	IX	-	—	-	-	—
»	VIII	—	--	—	—	-
»	VII	12	9	3	2	1
»	VI	56	34	22	12	10
»	V	92	43	49	32	17
»	IV	11	3	8	5	3
»	III			-	—	—
»	II					—
»	I	—	-	-	—	-
OPERAI						
Liv.	VII				-	-
»	VI	6	3	3	1	2
»	V	141	68	73	48	25
»	IV	3		3	2	1
»	III				—	--
»	II	-			-	—
»	I	-	-		-	—
TOTALI		356	184	172	110	62

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA

Tabella n. 5

Categorie		Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
DIRIGENTI		6	4	2	—	2
QUADRI						
Liv.	IX	2	1	1	1	—
»	VIII	4	4	-	—	—
»	VII	3	—	3	—	3
IMPIEGATI						
Liv.	IX	-	—	—	—	—
»	VIII		—	—	—	—
»	VII	11	8	3	2	1
»	VI	25	19	6	4	2
»	V	18	9	9	9	—
»	IV	6	3	3	3	-
»	III	1		1	1	—
»	II				-	
»	I	-	—		—	
OPERAI						
Liv.	VII	—	—	-	-	—
»	VI	—	—	—	—	—
»	V	55	2	53	23	30
»	IV	77	1	76	20	56
»	III	5	—	5	2	3
»	II				—	
»	I					
TOTALI		213	51	162	65	97

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI PALERMO

Tabella n. 6

Categoria	Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
DIRIGENTI	2	2	—	—	—
QUADRI					
Liv. IX	1	1	—	—	—
» VIII	2	1	1	—	1
» VII	1	1	—	—	—
IMPIEGATI					
Liv. IX	—	—	—	—	—
» VIII	—	—	—	—	—
» VII	5	5	—	—	—
» VI	4	3	1	—	1
» V	4	3	1	—	1
» IV	5	5	—	—	—
» III	8	8	—	—	—
» II	3	3	—	—	—
» I	—	—	—	—	—
OPERAI					
Liv. VII	—	—	—	—	—
» VI	2	2	—	—	—
» V	6	3	3	—	3
» IV	25	16	9	7	2
» III	14	11	3	—	3
» II	3	3	—	—	—
» I	—	—	—	—	—
TOTALI	85	67	18	7	11

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

Tabella n. 7

Categoria	Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
DIRIGENTI		—			—
QUADRI					
Liv. IX	—	—			
» VIII	—	—			—
» VII	—	—			—
IMPIEGATI					
Liv. IX	2	2			—
» VIII	4	3	1		1
» VII	3	3			
» VI	2	2	—	—	—
» V	5	4	1	1	—
» IV	1	1	—	—	—
» III	2	1	1		1
» II	2	2	—		
» I		—			—
OPERAI					
Liv. VII					
» VI	2	1	1	1	—
» V	30	18	12	8	4
» IV	13	11	2		2
» III	2	1	1		1
» II					
» I					
TOTALI	68	49	19	10	9

AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI E DEI MAGAZZINI DEL PORTO DI LIVORNO — Tabella n. 8

Categoria	Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
DIRIGENTI	1	1			
QUADRI					
Liv. IX	3	3			
» VIII	5	5			
» VII	4	4			
IMPIEGATI					
Liv. IX					
» VIII					
» VII					
» VI	6	2	4	1	3
» V	16	9	7	2	5
» IV	4	4			
» III	2	2			
» II					
» I	—				
OPERAI					
Liv. VII					
» VI	11		11	11	
» V	67	13	54	30	24
» IV	32	27	5		5
» III					
» II					—
» I	—			—	—
TOTALI	151	70	81	44	37

AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI E DEI MAGAZZINI DEL PORTO DI LA SPEZIA

Tabella n. 9

Categoria		Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
DIRIGENTI		1	1	—	—	—
QUADRI						
Liv.	IX	3	3	—	—	—
»	VIII	—	—	—	—	—
»	VII	—	—	—	—	—
IMPIEGATI						
Liv	IX	—	—	—	—	—
»	VIII	—	—	—	—	—
»	VII	—	—	—	—	—
»	VI	4	4	—	—	—
»	V	1	1	—	—	—
»	IV	4	4	—	—	—
»	III	1	1	—	—	—
»	II	—	—	—	—	—
»	I	—	—	—	—	—
OPERAI						
Liv.	VII	—	—	—	—	—
»	VI	1	1	—	—	—
»	V	38	9	29	4	25
»	IV	10	4	6	1	5
»	III	21	12	9	1	8
»	II	—	—	—	—	—
»	I					
TOTALI		84	40	44	6	38

AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI E DEI MAGAZZINI DEL PORTO DI ANCONA

Tabella n. 10

Categoria	Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
DIRIGENTI	1	1	—	—	—
QUADRI					
Liv. IX	1	1	—	—	—
» VIII	1	1	—	—	—
» VII	—	—	—	—	—
IMPIEGATI					
Liv. IX	—	-	—	-	—
» VIII	—			—	—
» VII	-	—	—	-	—
» VI	4	4	-		-
» V	3	3			-
» IV	-	-	-	-	—
» III	—	—		-	-
» II	—	-	-	—	—
» I	—	—	—	—	—
OPERAI					
Liv. VII	—	—	—	—	—
» VI	3	—	3	1	2
» V	39	17	22	5	17
» IV	5	4	1	1	—
» III	—	—	—	—	—
» II	—	—	—	—	—
» I	—	—	—	—	—
TOTALI	57	31	26	7	19

AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI E DEI MAGAZZINI DEL PORTO DI CAGLIARI — Tabella n. 11

Categorie	Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
DIRIGENTI	1	1	—	—	—
QUADRI					
Liv. IX	1	1	—	—	—
» VIII	1	1	—	—	—
» VII	3	2	1	1	—
IMPIEGATI					
Liv. IX	—	—	—	—	—
» VIII			—	—	—
» VII		—	—	—	—
» VI	—	—		—	—
» V			—	—	—
» IV		—	—	—	—
» III			—		—
» II					
» I					—
OPERAI					
Liv. VII					
» VI	4	2	2	2	—
» V	14	7	7	4	3
» IV	1		1		1
» III	1	1	—		—
» II	—	—	—	—	—
» I	—	—	—	—	—
TOTALI	26	15	11	7	4

AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI E DEI MAGAZZINI DEL PORTO DI MESSINA

Tabella n. 12

Categoria	Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
DIRIGENTI	—	—	—	—	—
QUADRI					
Liv. IX	—	-	—		—
» VIII	—	—	-	-	—
» VII	—	--	-		-
IMPIEGATI					
Liv. IX	-	-	-	-	
» VIII	—	—	—	—	—
» VII	3	2	1	1	
» VI	—	—	—	—	-
» V	2	2	—	—	—
» IV	—	—	—	—	—
» III	—	—	—	—	—
» II	—	—	—	—	—
» I	—	—	—	—	—
OPERAI					
Liv. VII	1	1	—	—	—
» VI	—	—	—	—	—
» V	4	4	—	—	—
» IV	3	3	—	—	—
» III	2	2	—	—	—
» II	—	--	—	—	—
» I	—	—	—	—	—
TOTALI	15	14	1	1	—

94A2750

DECRETO 12 aprile 1994.

Sostituzione della tabella 1 del decreto ministeriale 8 aprile 1994 relativa al pensionamento anticipato del personale dipendente del Consorzio autonomo del porto di Genova.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo»;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1994 con cui si è proceduto all'individuazione, per ciascuno degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, del personale da collocare in pensionamento anticipato nell'ambito delle eccedenze determinate;

Vista la nota n. 251 dell'11 aprile 1994 con la quale il Consorzio autonomo del porto di Genova, a seguito di un riesame organizzativo condotto anche con le organizzazioni sindacali, ha richiesto una revisione della proposta formulata in data 1° aprile 1994 in ordine al pensionamento anticipato del personale dipendente;

Ritenuto di poter aderire a tale richiesta;

Decreta:

La tabella n. 1 relativa al Consorzio autonomo del porto di Genova allegata al decreto ministeriale 8 aprile 1994 citato in premessa è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro: COSTA

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA — Tabella n. 1

Categoria	Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
DIRIGENTI	16	6	10	7	3
QUADRI					
Liv. IX	12	1	11	9	2
» VIII	24	4	20	17	3
» VII	55	15	40	22	18
IMPIEGATI					
Liv. IX	—	—	—	—	—
» VIII	—	—	—	—	—
» VII	109	11	98	41	57
» VI	191	54	137	63	74
» V	118	63	55	23	32
» IV	19	12	7	3	4
» III	—		—	—	—
» II	—	—	—	—	—
» I	—	—	—	—	—

Categorie		Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
OPERAI						
Liv	VII	5		5	4	1
»	VI	81	19	62	48	14
»	V	229	97	132	121	11
»	IV	129	89	40	32	8
»	III	4	4			
»	II	1	1			
»	I	—	—	—	—	
TOTALI		993	376	617	390	227

94A2751

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 gennaio 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 29 marzo 1993 concernente approvazione della nuova tabella di valutazione dei titoli per la partecipazione ai concorsi a cattedre per soli titoli nelle scuole di ogni ordine e grado.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1993 con il quale e stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per la partecipazione ai concorsi per soli titoli, di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 9 aprile 1993, n. 114, con il quale vengono dettate disposizioni in materia di valutazione dei titoli di laurea in lingue e letterature straniere per la partecipazione ai concorsi per soli titoli per posti d'insegnante nella scuola elementare;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni per l'integrazione della tabella di valutazione dei titoli sopracitata in conformità al dettato del predetto art. 1, comma 5, della legge n. 114/1993;

Visto il parere espresso dal C.N.P.I. nella seduta del 14 giugno 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il punto *D)* della tabella di valutazione dei titoli per la partecipazione ai concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado d'istruzione e del personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993, è modificato come segue:

«*D)* ALTRI TITOLI:

1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso; per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti:

punti 3 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.

2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):

punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2) è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1)».

Art. 2.

Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge prescritti.

Roma, 29 gennaio 1994

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1994
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 16

94A2776

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 marzo 1994.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Capua.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire per l'aeroporto di Capua, ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

La caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Capua, come segue:

coordinate geografiche:

Lat. N. 41° 06' 55";
Long. E. 1° 43' 33" (M.M.);
Long. E. 14° 10' 41" (G.W.);

direzioni di atterraggio: 84° - 264°;

lunghezza di atterraggio: compresa tra m 1.080 e m 1.500;

livello medio dell'aeroporto: m 18,65 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata Ovest m 16,39 s.l.m.;
testata Est m 19.89 s.l.m.;

l'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1994

Il Ministro: FABBRI

94A2774

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 gennaio 1994.

Determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per prestazioni rese a terzi.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 17 dicembre 1992;

Ritenuta la necessità di aggiornare le quote di surrogazione del personale delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese a terzi e quelle per l'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite col predetto decreto ministeriale 19 ottobre 1992;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuati per loro conto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:

a) quota di surrogazione del personale: L. 202.535 giornaliere; per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota è stabilita dividendo l'importo giornaliero per l'orario di lavoro previsto dagli accordi contrattuali ed è applicata anche alle frazioni di ora;

b) altri compensi spettanti al personale per lavoro straordinario, per servizio notturno, per missione: rimborso sulla base delle tariffe e diarie vigenti;

c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,056 per mille del costo iniziale delle apparecchiature stesse;

d) quota d'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (esclusa la quota di surrogazione per l'autista):

autovetture: spesa fissa giornaliera L. 10.770, spesa chilometrica L. 450;

veicoli fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera L. 9.440, spesa chilometrica L. 310;

veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L. 17.240, spesa chilometrica L. 390;

veicoli da oltre 20 fino al 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 25.820, spesa chilometrica L. 490;

veicoli oltre 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 50.340, spesa chilometrica L. 810;

veicoli speciali e con rimorchio: spesa fissa giornaliera L. 87.490, spesa chilometrica L. 1.540;

telebus: spesa fissa giornaliera L. 97.890, spesa chilometrica L. 1.190 (per i servizi filatelici si applicano le tariffe in vigore);

e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai prezzi correnti di mercato;

f) spese generali: 15% dell'ammontare complessivo degli oneri sostenuti.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 19 ottobre 1992, citato nelle premesse.

Roma, 24 gennaio 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1994
Registro n. 1 Poste, foglio n. 7

94A2775

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 aprile 1994.

Riconoscimento di titolo di studio estero del dott. Adolfo Cordero Rivera ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Adolfo Cordero Rivera;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 marzo 1994;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Licenciado» in scienze biologiche ed il dottorato in scienze biologiche conseguiti all'estero dal dott. Adolfo Cordero Rivera, nato a Goyan-Tomino (Spagna) il 31 marzo 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A2778

DECRETO 13 aprile 1994.

Riconoscimento di titolo di studio estero del dott. Ian Frank Carter ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Ian Frank Carter;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 marzo 1994;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Bachelor of arts» in scienze politiche, «Master of Arts» in scienze economiche e sociali ed il dottorato conseguiti all'estero dal dott. Ian Frank Carter, nato a Emsworth (Gran Bretagna) il 20 novembre 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A2779

DECRETO 13 aprile 1994

Riconoscimento di titolo di studio estero del dott. Andrew Bradbury ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Andrew Bradbury;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 marzo 1994,

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Bachelor of Medicine e Bachelor of Surgery», «Bachelor of arts» in scienze naturali e fisiologiche, «Master of Arts» ed il dottorato conseguiti all'estero dal dott. Andrew Bradbury, nato a Lambeth (Inghilterra) il 9 luglio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A2780

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di San Vincenzo La Costa (Cosenza) con deliberazione n. 30 del 16 novembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona della dott.ssa Eufemia Tarsia per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Cosenza, con nota n. 961-13 3.GAB. del 2 marzo 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto dott.ssa Eufemia Tarsia ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Leonardo Palopoli.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 1994 il dott. Leonardo Palopoli è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione della dott.ssa Eufemia Tarsia.

Il consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) con deliberazione n. 87 del 20 dicembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Alberto Porcelli per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Reggio Calabria, con nota n. 2102/92/GAB del 9 marzo 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Alberto Porcelli ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Antonino Dattola.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 1994 il dott. Antonino Dattola è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Alberto Porcelli.

Il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) con deliberazione n. 55 del 3 dicembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Alessandro Casale, del dott. Gianfranco Roviello e della dott.ssa Maria Pina Ioiio per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Caserta, con nota n. 2051/13 10/GAB del 16 febbraio 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Alessandro Casale ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Domenico Gallo.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 1994 è stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il dott. Domenico Gallo in sostituzione del dott. Alessandro Casale.

Il consiglio comunale di Cerenzia (Catanzaro) con deliberazione n. 42 del 29 dicembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del rag. Emilio Trocino per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Catanzaro, con nota n. 2811 GAB del 21 febbraio 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto rag. Emilio Trocino ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Vincenzo Luberto.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 1994 il dott. Vincenzo Luberto è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del rag. Emilio Trocino.

Il consiglio comunale di Caulonia (Reggio Calabria) con deliberazione n. 15 del 5 marzo 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Gioacchino Smorto, del dott. Fortunato Malavenda e della dott.ssa Alessandra Medici per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Reggio Calabria, con nota n. 2102/92 GAB dell'8 marzo 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Gioacchino Smorto ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della dott.ssa Ludovica Medici.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 1994 è stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Caulonia (Reggio Calabria) la dott.ssa Ludovica Medici in sostituzione del dott. Gioacchino Smorto.

94A2766

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 aprile 1994

Dollaro USA	1606,90
ECU	1853,24
Marco tedesco	958,49
Franco francese	279,41
Lira sterlina	2414,37
Fiorino olandese	853,46
Franco belga	46,567
Peseta spagnola	11,760
Corona danese	244,12
Lira irlandese	2345,27
Dracma greca	6,523
Escudo portoghese	9,339
Dollaro canadese	1165,69
Yen giapponese	15,738
Franco svizzero	1123,31
Scellino austriaco	136,26
Corona norvegese	220,94
Corona svedese	206,95
Marco finlandese	295,71
Dollaro australiano	1146,20

94A2848

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a r.l. Cooperativa 19 Luglio, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14792 del 7 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. A.B. Flying Intimare, con sede in Coccaglio (Brescia) e unità in Coccaglio (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 ottobre 1993 al 21 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Asel Sistemi, con sede in Milano e unità in Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1993 al 23 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Avery etichette Italia, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità in Paderno Dugnano (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 novembre 1993 all'8 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bocca e Malandrone, con sede in Torino e stabilimento in Nichelino (Torino), per il periodo dal 14 ottobre 1993 al 13 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c.a. a r.l. CA. MEC. Carpenteria meccanica, con sede in Fusignano (Ravenna) e unità in Fusignano (Ravenna), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1993 al 26 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. Cravero M. & C., con sede in Pocapaglia (Cuneo) e unità in Pocapaglia (Cuneo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 novembre 1993 al 9 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Fotoincisa Lombarda, con sede in Lainate (Milano) e unità in Lainate (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1993 al 5 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. I.T.M., con sede in Ravenna e unità in Ravenna, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 settembre 1993 al 27 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Long Life, con sede in Torino e stabilimento in Torino, per il periodo dal 30 gennaio 1994 al 29 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Mare's, con sede in Marano Ticino (Novara) e unità in Marano Ticino (Novara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 ottobre 1993 all'11 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Omap, con sede in Brescia e unità in Brescia e Montichiari (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1993 al 20 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pulsar, con sede in Guidonia (Roma) e stabilimento in Guidonia (Roma), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 9 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Rubinetterie G. Bandini, con sede in Pelago (Firenze) e unità in Pelago (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 settembre 1993 al 21 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. S.A.L.F.E.R. di Serantoni Sergio & C., con sede in Medicina (Bologna) e unità in Medicina (Bologna), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 febbraio 1993 al 16 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Sarda Telecomunicazioni, con sede in Cagliari e unità in Cagliari, Casalette (Torino), Ottana (Nuoro) e Sassari, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 novembre 1993 al 15 novembre 1994, compresi i lavoratori in contratto formazione lavoro, fino alla scadenza dei contratti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S r l. S.D.C., con sede in Reggio Emilia e unità in Reggio Emilia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 ottobre 1993 al 25 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S r l. Videlco, con sede in Roma e unità in Aprilia (Roma), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 ottobre 1993 al 20 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160.

94A2762

Modificazioni al regolamento del «Fondo Luigi Gasparotto per l'integrazione delle pensioni del personale dell'Ente autonomo Fiera di Milano».

Con decreto ministeriale 20 aprile 1994 sono state approvate le modifiche agli articoli 14, 18 e 26 del regolamento del «Fondo Luigi Gasparotto per l'integrazione delle pensioni al personale dell'Ente autonomo Fiera di Milano», nel testo annesso al decreto.

94A2793

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Voltura delle autorizzazioni concesse alla «S.p.a. Asborno», in Ronco Scrivia, a favore della «S.r.l. Asborno», per la gestione di un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994 le autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla «S.p.a. Asborno», con sede in corso Italia, 100, Ronco Scrivia (Genova), sono state confermate a favore della «S.r.l. Asborno».

94A2794

Sostituzione del commissario liquidatore presso le società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a., Progetto Holding S.p.a., Progetto investimenti - Società di intermediazione mobiliare S.p.a. e Commissionaria privata milanese S.r.l., tutte in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1994, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni del prof. Leonardo Petix da commissario liquidatore delle società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S p a., Progetto Holding S p.a , Progetto investimenti - Società di intermediazione mobiliare S.p.a e Commissionaria privata milanese S r.l , tutte in liquidazione coatta amministrativa ed ha provveduto alla sua sostituzione mediante la nomina dell'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, largo Richini, 4.

94A2795

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'«Associazione difesa cani abbandonati» in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994, l'«Associazione difesa cani abbandonati», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un terreno ubicato nel comune di Palombara Sabina (Roma), distinto in catasto al foglio 54, particella 128, della superficie di circa mq 3970, stimato dall'ufficio tecnico erariale di Roma in L. 6.000.000, disposta con atto notarile del 22 dicembre 1971, n. 9460 di repertorio, del dott. Elio Borromeo, notaio in Roma, da Carlo Barbaja e Ottavio Linguiti.

94A2760

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Istituzione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna

Il CIPE, nella riunione del 13 aprile 1994, ha istituito il Comitato tecnico interministeriale per la montagna con il compito di garantire una coordinata attuazione della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, concernente nuove disposizioni per le zone montane.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà con proprio decreto alla costituzione del Comitato medesimo, che sarà presieduto dal direttore generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio.

94A2767

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto il 31 agosto 1993, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e della legge n 537/1993, si comunica che presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2798

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Catania 4 giugno 1993 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 183 del 6 agosto 1993)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato a pag 46, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'undicesimo comma delle premesse, al sesto rigo, dove è scritto: «... al riordinamento del corso di laurea in scienze *biologiche;*», si legga: «... al riordinamento del corso di laurea in scienze *geologiche;*»; inoltre, nel medesimo decreto rettorale, alla stessa pagina, seconda colonna, al capo V, art. 77, secondo comma, terzo rigo, dove è scritto « . dei relativi esami è di meno di 24 ...», si legga· « . dei relativi esami è di *non* meno di 24 . .».

94A2796

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 9 8 0 9 4 *

L. 1.300